CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **18/1977** (ECLI:IT:COST:1977:18)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: ROSSI - Redattore: - Relatore: GIONFRIDA

Udienza Pubblica del 27/10/1976; Decisione del 04/01/1977

Deposito del 14/01/1977; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Massime: **8697**

Atti decisi:

N. 18

ORDINANZA 4 GENNAIO 1977

Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 17 del 19 gennaio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1974 dal pretore di Palestrina, nella causa di lavoro vertente tra Ferrazzi Vito e il Comune di S. Vito

Romano, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.

Visto l'atto di costituzione di Ferrazzi Vito, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi gli avvocati Virgilio Andrioli e Luciano Ventura, per il Ferrazzi, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza 30 gennaio 1974 del pretore di Palestrina, sono stati denunziati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli artt. 416, comma terzo, 421, 423, comma terzo, e 429, comma terzo, del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro);

che, nel giudizio relativo, si è costituito l'attore Ferrazzi ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: i quali, in via principale, hanno entrambi concluso per la restituzione degli atti al giudice a quo.

Considerato che, nell'ordinanza di rimessione, risulta omessa ogni motivazione in ordine alla concreta rilevanza delle sollevate questioni; onde appare effettivamente opportuno rimettere gli atti al giudice a quo perché accerti la sussistenza degli elementi di rilevanza in relazione alle specifiche domande ed istanze delle parti ed allo stato del processo in corso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina restituirsi gli atti al pretore di Palestrina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.